

RAVVEDIMENTO OPEROSO
(D.Lgs 472/1997 art. 13 e successive modifiche)

Nel caso il pagamento non sia stato effettuato entro la scadenza, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali i soggetti interessati, abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione **può essere ridotta** nel modo seguente:

1. Pagamento ritardato (sanzione del 30%):

- a) **ad un quindicesimo del decimo del minimo (0,2%)** per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno dalla scadenza (es. : 1 giorno di ritardo 0,2% - 2 giorni di ritardo 0,4% - 6 giorni di ritardo 1,2%);
- b) **ad un decimo del minimo (3%)** se il pagamento avviene dal quindicesimo giorno ed entro 30 (trenta) giorni dalla data scadenza;
- c) **ad un ottavo del minimo (3,75%)**, se il pagamento avviene entro un anno dalla scadenza;

Il pagamento della sanzione si esegue **contestualmente** al versamento del tributo e degli interessi moratori, calcolati al tasso legale (2,5%), con maturazione giorno per giorno.

N.B.:gli interessi vanno calcolati solo sull'imposta e non sulla sanzione:

$\frac{\text{Imposta dovuta} \times \text{tasso di interesse} \times \text{giorni di ritardo}}{36500} = \text{interessi dovuti}$
--

Per quanto riguarda i codici tributo da utilizzare con il modello F24 in sede di versamento dell'imposta e degli interessi, si ricorda che nella Risoluzione n. 35/E del 2012, l'Agenzia delle entrate ha precisato che in caso di "*ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta*" in ragione della quota spettante al comune e allo Stato, e che occorre barrare la casella "RAVV".